

INPS

DETERMINAZIONE n. 165 del 8 NOV. 2017

OGGETTO: convenzione tra Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 24 Giugno 1947, n. 650, con cui l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), è stata originariamente eretta in ente morale;

Visto l'articolo 1 della legge 13 aprile 1953, n. 337, che ha riconosciuto alla predetta Unione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti e istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione e il lavoro dei minorati per causa di servizio;

Visti, altresì, gli articoli 6 e 7 della citata legge n. 337/1953 con cui è stata attribuita all'U.N.M.S. la facoltà di imporre ai propri iscritti, titolari di pensione privilegiata, un contributo finanziario, da riscuotere, tramite gli Uffici provinciali del Tesoro, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili;

Visto l'art. 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*undecies* del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha statuito che gli Enti espressamente individuati nel medesimo decreto, tra cui l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio medesima, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi successivamente e relativamente a ciascuno di essi;

Visto il medesimo art. 115 del sopra citato D.P.R. n. 616/1977 che ha previsto, altresì, che gli enti così individuati abbiano il diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi, attribuendo, nel contempo, agli enti pubblici interessati il compito di stabilire le modalità di riscossione di detti contributi mediante apposite convenzioni;

Visto il successivo D.P.R. 23/12/1978 (G.U. n. 62/1979) con cui l'Unione ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del sopra menzionato articolo 115 del D.P.R. n. 616/1977 come novellato, conservando, nel contempo, le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi dei mutilati per causa di servizio;

Visto il decreto del Ministero del Tesoro n. 709959 del 18/09/1980 con il quale è stata approvata la convenzione con l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio

Istituzionale (UNMS) stipulata in data 5 maggio 1980 per il servizio di riscossione delle quote associative;

Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, istitutivo dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, ove sono confluite le Casse pensionistiche gestite dagli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'INPS, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso;

Preso atto che per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative a favore dell'U.N.M.S si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione tra l'Istituto e la citata Unione;

Preso atto che la misura del contributo dovuto a favore dell'U.N.M.S. dovrà essere espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa;

Preso atto che l'INPS metterà a disposizione dei soggetti titolari di pensione privilegiata appositi canali telematici per la consultazione delle trattenute operate sulla pensione;

Preso atto che l'INPS corrisponderà all'U.N.M.S. acconti mensili commisurati al 97% dell'importo delle trattenute effettuate sulle pensioni in pagamento, procedendo al conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

Preso atto che l'Istituto verserà le quote sul conto corrente bancario il cui codice Iban sarà comunicato telematicamente dall'associazione, che, pertanto, esonera l'Istituto da ogni controllo e responsabilità in ordine alla correttezza del dato comunicato ai fini della riscossione del contributo;

Preso atto che l'Istituto, mediante il canale telematico, metterà a disposizione dell'U.N.M.S. gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei dati anagrafici e dell'importo nonché l'elenco dei pagamenti effettuati a suo favore;

Considerato che l'U.N.M.S. dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nella misura stabilita annualmente dall'Istituto - sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente - con apposita determinazione presidenziale;

Tenuto conto che la variazione dei costi del servizio sarà comunicata annualmente dall'Istituto all'U.N.M.S. che avrà facoltà di recedere dalla convenzione entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione;

Considerato che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Considerato che l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'U.N.M.S., sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;

Tenuto conto che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che la convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio la cui richiesta dovrà pervenire all'Istituto da parte dell'U.N.M.S. almeno 90 giorni prima della data di scadenza, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);

Preso atto che in mancanza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni, fatta comunque salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata;

Preso atto che l'Inps si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'U.N.M.S.;

Preso atto che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene inderogabilmente nel rispetto della normativa concernente la "privacy" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che l'imputazione del rimborso spese relativo alla riscossione dei contributi associativi farà capo al capitolo di entrata 1E1307004 – Rimborsi spese relative a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari;

Preso atto che la sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti interessati avverrà con firma digitale, e che l' U.N.M.S effettuerà il versamento dell'imposta di bollo dovuta con modalità elettronica;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare la convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore centrale Organizzazione e Sistemi informativi sottoscriverà la convenzione di cui all'oggetto in nome e per conto dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO (U.N.M.S.), PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI PRIVILEGIO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, (di seguito denominato INPS o congiuntamente a U.N.M.S. "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il grande n. 21, C.F. 80078750587, rappresentato dal Direttore centrale Organizzazione e Sistemi informativi *pro tempore*, giusta determinazione presidenziale n.165 del 8.11.2017

E

L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (di seguito denominato U.N.M.S. o congiuntamente a INPS "le Parti") con sede in Roma, via Savoia 84, C.F. 80086270586, rappresentato dal Presidente Cav. uff. Antonino Mondello

VISTI

- Il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 24 Giugno 1947, n. 650;
- gli artt. 1, 6 e 7 della legge 13 aprile 1953, n. 337;
- l'art. 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall'art. 1 *undecies* del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641;
- il D.P.R. 23/12/1978 (G.U. n.62/1979);
- il Decreto del Ministero del Tesoro 18 settembre 1980 n. 709959;
- il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
- l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 165 in data 8.11.2017

CONSIDERATO

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi dell'articolo 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 *undecies* del D.L. n. 481/1978, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 641/1978, l'U.N.M.S. ha diritto di percepire dai propri iscritti, titolari di pensione privilegiata, un contributo finanziario sulle relative prestazioni.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi associativi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'U.N.M.S., mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di prestazione pensionistica privilegiata.

A tal fine, l'INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'associazione destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota del contributo associativo

La misura del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa, in misura uguale per tutti gli iscritti.

Sarà cura dell'U.N.M.S. comunicare tale misura all'INPS - Direzione centrale Organizzazione e Sistemi informativi - nonché ogni eventuale, successiva variazione.

Nel contempo, la stessa U.N.M.S. si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni delle quote associative.

La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno.

ARTICOLO 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L'U.N.M.S. nell'acquistare la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione di privilegio, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene in questo caso con le stesse modalità d'invio della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell' U.N.M.S. dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto.

L' U.N.M.S dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato e copia del documento d'identità.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L' U.N.M.S., per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta della stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.

E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'U.N.M.S, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata alla suindicata Associazione.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; in tal caso l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della domanda ed alla comunicazione all'U.N.M.S..

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Associazione nell'acquisire una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS versa all' U.N.M.S. acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% (novantasette per cento) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.

Eventuali modifiche dei giorni di valuta saranno oggetto di apposita comunicazione telematica all' U.N.M.S.

I conguagli tra gli importi delle trattenute associative effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'U.N.M.S. risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'U.N.M.S., conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'associazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Associazione.

ARTICOLO 7

Costi

L' U.N.M.S. si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine, l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, il costo del servizio.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle pensioni privilegiate di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2017 con determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017.

Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31

Gestione delega € 0,04

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l' U.N.M.S. ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'U.N.M.S., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'U.N.M.S. si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'U.N.M.S. i dati delle deleghe su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.

L'associazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all' U.N.M.S. di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle pensioni privilegiate in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell' U.N.M.S.;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'U.N.M.S., con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione di privilegio, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su sede INPS.

La consultazione e il prelievo dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9 Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato - e l' U.N.M.S. lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente

convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'U.N.M.S. alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'U.N.M.S. è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'U.N.M.S. alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente atto giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'U.N.M.S.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati",

avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione che avverrà con firma digitale.

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

L' U.N.M.S. dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo posta elettronica certificata.

La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'U.N.M.S. si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 12

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 13
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

INPS

U.N.M.S.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'U.N.M.S. dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative), ARTICOLO 7 (Costi), ARTICOLO 9 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 10 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), ARTICOLO 11 (Entrata in vigore, durata e recesso), ARTICOLO 12 (Revisioni e integrazioni), ARTICOLO 13 (Foro competente).

U.N.M.S.